

Messaggio municipale 17/2019

Regolamento concernente incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

in data 6 maggio 2019 il gruppo politico L'Altra Cadenazzo, firmatarie le Consigliere comunali Tiziana Jonas e Antonella Bertolini Kocagöncü, hanno presentato una mozione con la quale si richiede l'introduzione di un incentivo comunale per l'acquisto di un abbonamento per i trasporti pubblici.

Preavviso del Municipio

Il Municipio, con risoluzione 523 del 13 maggio 2019, prendeva atto della mozione e, condividendo gli intenti della mozione, ha informato le mozionanti della volontà di procedere al licenziamento di un messaggio municipale per l'introduzione di un nuovo Regolamento comunale che, oltre a quanto richiesto nella mozione, integri anche Regolamenti comunali in vigore e ordinanze municipali concernenti la concessione di incentivi a favore dell'ambiente.

Le firmatarie Tiziana Jonas e Antonella Bertolini Kocagöncü, preso atto della volontà del Municipio, hanno trasmesso il proprio accordo per procedere all'evasione della mozione.

Regolamenti e ordinanze municipali in vigore

Attualmente sono in vigore i seguenti Regolamenti e ordinanze municipali concernenti lo stanziamento di incentivi a favore dell'ambiente:

- Regolamento sussidio benzina alchilata
 Tale Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 29 gennaio 2007, in evasione di una mozione depositata dal Partito socialista il 17 ottobre 2005.
- Regolamento contributo ai costi della certificazione CECE (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici)
 Tale Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 12 ottobre 2010, in evasione di una mozione depositata dal gruppo politico L'Altra Cadenazzo il 29 marzo 2010.
- Ordinanza municipale attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche Tale ordinanza è stata approvata dal Municipio il 26 aprile 2011.
- Ordinanza municipale carte giornaliere Flexicard
 Tale ordinanza è stata approvata dal Municipio il 18 gennaio 2016; tale agevolazione è però esistente già a partire dagli anni 90.

Contributo	Importo contributo	Limite contributo	Somma annua disponibile	Media annua contributi versati (5 anni)
Benzina alchilata	50% del prezzo di acquisto	20 litri/anno	CHF 5'000.00	CHF 1'000.00
CECE	CHF 500.00	1 contributo annuo/proprietario	CHF 5'000.00	CHF 300.00
Biciclette elettriche	20% del prezzo di acquisto	CHF 500.00	10 biciclette	CHF 1'500.00

Per quanto concerne le carte giornaliere FFS, l'acquisto delle due carte giornaliere ha un costo annuo di CHF 28'000.00, contro un ricavo di ca. CHF 21'000.00 (CHF 35.00/carta giornaliera), con un grado di copertura medio del 75% dei costi. Il costo residuo a carico del Comune si attesta a ca. CHF 7'000.00.

Per il finanziamento dei contributi sopraccitati viene prelevato dall'accantontamento FER (Fondo energie rinnovabili) il costo netto a carico del Comune.

Regolamento concernente incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile

Il nuovo Regolamento oggetto del presente messaggio municipale ha lo scopo di raggruppare tutti i sopraccitati contributi esistenti, oltre al contributo oggetto della mozione, in un unico Regolamento.

Di seguito un breve commento ai singoli articoli del nuovo Regolamento:

Art. 1 - Base legale:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1 novembre 2017;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale.

Commento:

Vengono elencate le basi legali su cui si basa il presente Regolamento.

Art. 2 - Scopo

Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale volte a incentivare l'efficienza energetica, favorire lo sfruttamento di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Commento:

Descrizione dello scopo.

Art. 3 - Beneficiari

- 1. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica sono destinati ai proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.
- 2. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie alternative il cui impatto ambientale è ridotto, sono destinati ai proprietari o inquilini di immobili, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.
- 3. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune di Cadenazzo.

Commento:

In tale articolo vengono chiaramente indicati i possibili beneficiari degli incentivi, suddivisi nelle tre categorie (efficienza energetica, utilizzo energie rinnovabili indigene o alternative e promozione mobilità sostenibile.

Art. 4 - Autorità competenti

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio, che può delegare ai servizi dell'amministrazione.

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione di enti e specialisti esterni.

In particolare è competenza del Municipio:

- a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b) definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi, tramite ordinanza di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi o contributi nei vari campi di applicazione del presente Regolamento.

Commento:

La competenza per l'applicazione del Regolamento è data al Municipio, il quale può delegare ai servizi amministrativi l'evasione delle richieste.

Annualmente il Municipio emanerà un'ordinanza municipale per la definizione degli incentivi previsti, il loro importo, ecc. Alleghiamo, per informazione, copia della bozza di ordinanza municipale per l'anno 2020.

Art. 5 - Procedura

Di regola la procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio.

Il Municipio può richiedere informazioni supplementari, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria e fissare delle condizioni per l'ottenimento dell'incentivo.

In caso di mancata osservazione delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.

Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti.

Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di impianti o di misure comunque obbligatori a norma di legge.

Commento:

In tale articolo vengono specificate le modalità e condizioni generali per l'inoltro della richiesta di incentivi.

Art. 6 - Incentivi promozione dell'efficienza energetica

Il Municipio eroga incentivi per la promozione dell'efficienza energetica degli immobili ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.

1. Contributo certificazione CECE e CECE Plus (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici):

Il contributo è versato unicamente se entro 12 mesi dalla certificazione CECE o CECE Plus viene eseguito almeno uno dei lavori di risanamento posti come necessari; l'avente diritto deve documentare di aver eseguito i necessari lavori di risanamento presentando i relativi giustificativi. È riservata la facoltà al Municipio di richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per decidere l'erogazione del contributo.

Il contributo per singolo immobile è concesso ogni 5 anni.

Commento:

Come indicato nell'art. 3, gli incentivi sono stati suddivisi in tre categorie. Per il presente articolo, così come per l'art. 7 e 8, vi sarà la possibilità in un futuro di aggiungere ulteriori incentivi.

Nella categoria incentivi promozione dell'efficienza energetica è stato inserito il contributo CECE, con la specifica delle condizioni per l'ottenimento, come già previste dal precedente Regolamento.

Art. 7 – Incentivi promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie alternative il cui impatto ambientale è ridotto

Il Municipio eroga incentivi per la promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie alternative il cui impatto ambientale è ridotto.

1. Contributo acquisto benzina alchilata:

Il contributo è concesso per l'acquisto di benzina alchilata per l'utilizzo di apparecchi e macchinari da giardinaggio a 2 e 4 tempi.

È concesso un unico contributo annuo per economia domestica.

Commento:

Nella categoria incentivi promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o alternative è stato inserito il contributo acquisto benzina alchilata, con la specifica delle condizioni per l'ottenimento, come già previste dal precedente Regolamento.

Art. 8 - Incentivi promozione mobilità sostenibile

Il Municipio eroga incentivi per la promozione della mobilità sostenibile.

Gli incentivi finanziari sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune.

1. Abbonamenti per trasporto pubblico:

L'incentivo è concesso per l'acquisto di abbonamenti annuali nominativi per il trasporto pubblico (2. classe), emessi da FFS, Autopostale Ticino e Moesano, Comunità tariffale Arcobaleno, e aziende di trasporto pubblico riconosciute a livello cantonale.

È concesso un unico contributo annuo per richiedente.

2. Acquisto di nuove biciclette elettrice:

L'incentivo è concesso per l'acquisto di nuove biciclette elettrice. Il modello di bicicletta deve essere inserito nel catalogo Ebike Ticino (www.ebiketicino.ch).

È concesso, ad ogni richiedente, un contributo ogni 5 anni.

3. Carte giornaliere FFS:

Il Municipio può mettere a disposizione delle carte giornaliere per Comuni emesse da FFS.

Commento:

Nella categoria incentivi promozione mobilità sostenibile sono stati inseriti i contributi per abbonamenti trasporto pubblico, acquisto biciclette elettrice e acquisto delle carte giornaliere FFS, con la specifica delle condizioni per l'ottenimento come già previste nelle ordinanze municipali in vigore.

Per quanto concerne il nuovo contributo per l'acquisto di abbonamento per il trasporto pubblico, si è optato per la concessione di contributi unicamente per l'acquisto di abbonamento annuali, ritenuto un unico contributo annuo per richiedente.

Art. 9 – Importi degli incentivi

Il Municipio può erogare incentivi nei seguenti ambiti:

1. Certificazione e analisi energetiche:

Il contributo per singolo immobile è stabilito da CHF 300.00 a CHF 500.00; la somma annua disponibile è di CHF 5'000.00.

2. Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici:

Il contributo per singolo abbonamento è stabilito dal 10% al 25% del prezzo di acquisto.

3. Acquisto di nuove biciclette elettriche:

Il contributo per singola bicicletta elettrica è stabilito dal 15% al 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF 500.00. La somma annua disponibile è di CHF 5'000.00.

4. Carte giornaliere per Comuni FFS

Il costo di una carta giornaliera è stabilito da CHF 35.00 a CHF 60.00.

5. Acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari da giardinaggio a 2 e 4 tempi: In contributo per l'acquisto è stabilito dal 40% al 60% del prezzo di acquisto al litro, ritenuto un quantitativo massimo di 20 litri/nucleo familiare. La somma annua disponibile è di CHF 5'000.00.

Commento:

In tale articolo vengono definite le forchette di contributo, rispettivamente eventuali somme annue disponibili. CECE: è stata ripresa la forchetta di contributo già in vigore, ma stabilendo la somma annua.

Trasporto pubblico: si è risolto di inserire una partecipazione con un forchetta percentuale sul prezzo di acquisto,

Biciclette elettriche: si è optato per l'introduzione di una forchetta percentuale sul prezzo di acquisto, mantenendo l'importo massimo e la somma annua disponibile già in vigore.

Carte giornaliere FFS: si è optato per l'introduzione di una forchetta di costi per l'acquisto delle carte giornaliere FFS, in modo da eventualmente poter adeguare l'importo in caso di aumento significativo dei costi a carico del Comune.

Benzina alchilata: si è optato anche in questo caso per l'introduzione di una forchetta percentuale sul prezzo di acquisto, mantenendo la limitazione a 20 litri/nucleo familiare e la somma annua.

Art. 10 -Sospensione o annullamento degli incentivi

Il Municipio, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, l'erogazione dell'incentivo viene sospesa.

Commento:

Tale articolo permetterà al Municipio, a cui è stata data la competenza per l'applicazione del Regolamento, di poter sospendere gli incentivi qualora le condizioni subissero modifiche importanti. A titolo di esempio, qualora FFS decidesse di aumentare in modo significativo i costi per l'acquisto delle carte giornaliere dei Comuni, il Municipio potrebbe sospendere tale incentivi.

Nell'articolo viene comunque specificato che se la somma disponibile annua fosse esaurita, il versamento di incentivi viene sospeso.

Art. 11 - Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni di Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.

Commento:

Viene indicato che per quanto non previsto dal Regolamento, si applicherà per analogia la Legge sui sussidi cantonali.

Art. 12 - Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale concernente il sussidio benzina alchilata del 29 gennaio 2007 e il Regolamento comunale concernente il contributo ai costi della certificazione CECE (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici) del 12 ottobre 2010 ed è abrogata ogni altra disposizione comunale contraria o incompatibile.

Commento:

Come già indicato, il Regolamento oggetto del presente messaggio raggruppa tutti gli incentivi comunali. Pertanto i due Regolamenti esistenti indicati devono essere abrogati. Per quanto concerne le ordinanze municipali, le stesse saranno anche abrogate.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, riservata l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali, il 1° gennaio 2020.

Commento:

Si è indicata quale data di entrata in vigore il 1° gennaio 2020, in modo che gli importi degli incentivi siano già inseriti nel Preventivo 2020 e non vi sia una modifica di normative nel corso di un anno civile.

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

- 1. La mozione presentata il 6 maggio 2019 dal gruppo politico L'Altra Cadenazzo, firmatarie le Consigliere comunali Jonas Tiziana e Bertolini Kocagöncü Antonella, per l'introduzione di un incentivo comunale all'acquisto di un abbonamento per i trasporti pubblici, è accolta.
- 2. È approvato il Regolamento concernente incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2020.
- 3. È abrogato il Regolamento sussidio benzina alchilata, con effetto 31 dicembre 2019.
- 4. È abrogato il Regolamento contributo ai costi della certificazione CECE (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici), con effetto 31 dicembre 2019.

IL SINDACO

5. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

MONICIPIO

granicizino

Moreno Mocettini

Allegati:

Mozione

Regolamento concernente incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile

Ordinanza municipale incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile

Regolamento sussidio benzina alchilata

Regolamento contributo costi della certificazione CECE (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici)

Ordinanza municipale contributo ai costi della certificazione CECE (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici) per l'anno 2019

Ordinanza municipale attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche

Ordinanza municipale concernente le carte giornaliere Flexicard

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione della gestione e alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Caccia Arnaldo

MOZIONE

Robasacco, 4 maggio 2019

Presidente, Colleghi di Consiglio comunale,

i sottoscritti Consiglieri comunali dell'Altra Cadenazzo, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge (Art. 67 LOC, Art. 33 Regolamento comunale), formulano mediante mozione la seguente proposta di decisione al Consiglio comunale

per l'introduzione di un incentivo comunale all'acquisto di un abbonamento per i trasporti pubblici

Il 26 settembre 2017 Cadenazzo, grazie alle misure adottate dal comune in ambito energetico, ha ricevuto la certificazione "Città dell'energia" di cui andiamo molto fieri.

Il comune di Cadenazzo ha già attuato in passato diversi lodevoli progetti atti a promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, e sostiene inoltre una politica favorevole alle energie rinnovabili con una serie di incentivi per la popolazione.

Vista l'importanza di continuare a promuovere una politica attenta all'ambiente e dato che la certificazione "Città dell'energia" prevede di continuare ad innovare le misure atte a favorire la mobilità sostenibile, chiediamo al Municipio di inserire un ulteriore incentivo per la popolazione atto ad agevolare l'acquisto di un abbonamento per i trasporti pubblici. In questo modo si stimola la popolazione ad usare un trasporto pubblico (bus o treno) piuttosto che il proprio automezzo. Al contempo si andrebbe ad aiutare una vasta fascia della popolazione residente di Cadenazzo, come ad esempio le famiglie che devono sostenere i costi dei trasporti dei figli a scuola tramite il treno o il bus, ma anche chi deve attuare spostamenti frequenti per lavoro, ecc.

Simili incentivi sono già in atto anche in altri comuni.

Per garantire la sopportabilità finanziaria della proposta, è possibile – come attuato altrove – stabilire un limite massimo annuo di spesa per Cadenazzo e l'erogazione dei contributi avvenire sino a disponibilità (i primi che si annunciano, possono percepire l'aiuto). Per questo incentivo si potrebbe inoltre utilizzare il fondo FER, senza creare quindi ulteriori costi aggiuntivi al comune.

Siamo convinti che questo strumento potrebbe effettivamente incidere sull'uso quotidiano del mezzo pubblico per chi effettua spostamenti pendolari, per lavoro o per studio, contribuendo fattivamente non solo a migliorare la mobilità, ma pure a combattere l'inquinamento.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Per l' Altra Cadenazzo

Tiziana Jonas

Antonella Bertolini



Regolamento concernente incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile

Art. 1 – Base legale:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale suil'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1 novembre 2017;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale.

Art. 2 - Scopo

Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale volte a incentivare l'efficienza energetica, favorire lo sfruttamento di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 3 - Beneficiari

- 1. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica sono destinati ai proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.
- 2. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie alternative il cui impatto ambientale è ridotto, sono destinati ai proprietari o inquilini di immobili, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.
- Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune di Cadenazzo.

Art. 4 - Autorità competenti

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio, che può delegare ai servizi dell'amministrazione.

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione di enti e specialisti esterni.

In particolare è competenza del Municipio:

- a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b) definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi, tramite ordinanza di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi o contributi nei vari campi di applicazione del presente Regolamento.

Art. 5 - Procedura

Di regola la procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio.

Il Municipio può richiedere informazioni supplementari, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria e fissare delle condizioni per l'ottenimento dell'incentivo.

In caso di mancata osservazione delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.

Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reciamare la restituzione del contributo versato.

La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti.

Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di impianti o di misure comunque obbligatori a norma di legge.

Art. 6 – Incentivi promozione dell'efficienza energetica

Il Municipio eroga incentivi per la promozione dell'efficienza energetica degli immobili ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.

1. Contributo certificazione CECE e CECE Plus (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici):

Il contributo è versato unicamente se entro 12 mesi dalla certificazione CECE o CECE Plus viene eseguito almeno uno dei lavori di risanamento posti come necessari; l'avente diritto deve documentare di aver eseguito i necessari lavori di risanamento presentando i relativi giustificativi. È riservata la facoltà al Municipio di richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per decidere l'erogazione del contributo.

Il contributo per singolo immobile è concesso ogni 5 anni.

Art. 7 – Incentivi promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie alternative il cui impatto ambientale è ridotto

Il Municipio eroga incentivi per la promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie alternative il cui impatto ambientale è ridotto.

1. Contributo acquisto benzina alchilata:

Il contributo è concesso per l'acquisto di benzina alchilata per l'utilizzo di apparecchi e macchinari da giardinaggio a 2 e 4 tempi.

È concesso un unico contributo annuo per economia domestica.

Art. 8 - Incentivi promozione mobilità sostenibile

Il Municipio eroga incentivi per la promozione della mobilità sostenibile.

Gli incentivi finanziari sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune.

1. Abbonamenti per trasporto pubblico:

L'incentivo è concesso per l'acquisto di abbonamenti annuali nominativi per il trasporto pubblico (2. classe), emessi da FFS, Autopostale Ticino e Moesano, Comunità tariffale Arcobaleno, e aziende di trasporto pubblico riconosciute a livello cantonale.

È concesso un unico contributo annuo per richiedente.

2. Acquisto di nuove biciclette elettrice:

L'incentivo è concesso per l'acquisto di nuove biciclette elettrice. Il modello di bicicletta deve essere inserito nel catalogo Ebike Ticino (www.ebiketicino.ch).

È concesso, ad ogni richiedente, un contributo ogni 5 anni.

3. Carte giornaliere FFS:

Il Municipio può mettere a disposizione delle carte giornaliere per Comuni emesse da FFS.

Art. 9 - Importi degli incentivi

Il Municipio può erogare incentivi nei seguenti ambiti:

1. Certificazione e analisi energetiche:

Il contributo per singolo immobile è stabilito da CHF 300.00 a CHF 500.00; la somma annua disponibile è di CHF 5'000.00.

2. Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici:

Il contributo per singolo abbonamento è stabilito dal 10% al 25% del prezzo di acquisto.

3. Acquisto di nuove biciclette elettriche:

Il contributo per singola bicicletta elettrica è stabilito dal 15% al 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF 500.00. La somma annua disponibile è di CHF 5'000.00.

4. Carte giornaliere per Comuni FFS

Il costo di una carta giornaliera è stabilito da CHF 35.00 a CHF 60.00.

Acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari da giardinaggio a 2 e 4 tempi:
 In contributo per l'acquisto è stabilito dal 40% al 60% del prezzo di acquisto al litro, ritenuto un quantitativo massimo di 20 litri/nucleo familiare. La somma annua disponibile è di CHF 5'000.00.

Art. 10 - Sospensione o annullamento degli incentivi

Il Municipio, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi

pagina 4

rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, l'erogazione dell'incentivo viene sospesa.

Art. 11 - Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni di Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.

Art. 12 - Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale concernente il sussidio benzina alchilata del 29 gennaio 2007 e il Regolamento comunale concernente il contributo ai costi della certificazione CECE (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici) del 12 ottobre 2010 ed è abrogata ogni altra disposizione comunale contraria o incompatibile.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, riservata l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali, il 1° gennaio 2020.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 2 settembre 2019

il sindaco

il segretario

Marco Bertoli

Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il

il presidente

il segretario

Marini Samir

Moreno Mocettini

Approvato dalla Sezione degli enti locali il il caposezione Marzio Della Santa



Ordinanza municipale

Incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile

Il Municipio

visti:

- il Regolamento comunale concernente incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile,
- l'art. 192 della Legge organica comunale,

ordina

Art. 1 - Fissazione incentivi

- a. Il contributo ai costi della certificazione CECE e CECE Plus (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici) è fissato in CHF 500.00 per singolo immobile.
- b. Il contributo acquisto di abbonamenti annuali nominativi per il trasporto pubblico è fissato in ragione del 10% del prezzo di acquisto netto per la 2° classe,
- c. Il contributo acquisto di nuove biciclette elettrice è fissato in ragione del 20% del prezzo di acquisto netto.
- d. Il contributo acquisto benzina alchilata è fissato in ragione del 50% del prezzo di acquisto netto al litro.
- e. Il prezzo delle carte giornaliere per Comuni FFS è fissato in CHF 35.00.

Art. 2 - Modalità richiesta contributi

Le richieste di cui all'art. 1, lettere a., b., c., d. della presente ordinanza municipale devono essere trasmesse al Municipio per il tramite degli appositi formulari ottenibili presso lo sportello della Cancelleria comunale o reperibili sul sito internet comunale.

Le richieste devono essere corredate dai documenti giustificativi richiesti.

Art. 3 – Modalità prenotazione carte giornaliere per Comuni FFS

La carta giornaliera è un titolo di trasporto al portatore che può essere utilizzato da una persona e dà diritto durante il giorno di validità a un numero illimitato di viaggi sui percorsi del raggio di validità generale, secondo le disposizioni tariffali delle FFS, comprendente anche le reti locali di molte città svizzere.

La carta giornaliera può essere prenotata presso gli sportelli della Cancelleria comunale o per mezzo dell'apposita pagina web del sito internet comunale.

Le carte giornaliere prenotate devono essere ritirate, presso lo sportello della Cancelleria comunale negli orari di apertura, entro una settimana dalla prenotazione.

Non sono concessi né rimborsi né scambi in caso di mancato utilizzo. È permesso l'annullamento della prenotazione unicamente entro il termine di 7 giorni prima della data di utilizzo.

In caso di mancato ritiro della carta prenotata, il richiedente resta debitore dell'importo dovuto.

L'utente è responsabile di un uso appropriato della carta giornaliera FFS. È vietato l'acquisto di carte giornaliere con lo scopo di rivenderle.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni, dal xxx al xx. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Marco Bertoli

Moreno Mocettini

COMUNE DI CADENAZZO



Regolamento sussidio benzina alchilata

Il Municipio di Cadenazzo nell'ambito del programma di sensibilizzazione ecologica e nell'intento di favorire l'acquisto di benzina alchilata, che sarà utilizzata per i suoi bisogni, emana il seguente

REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di versamento del sussidio per favorire l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari da giardinaggio a 2 e 4 tempi. Del sussidio beneficiano i cittadini domiciliati o residenti a Cadenazzo.
- Verificato che il costo della benzina alchilata è di ca. 5.- CHF/litro, mentre la miscela normale costa ca. 1.80 CHF/litro e la benzina verde ca. 1.50 CHF/litro, il Municipio sussidia in parte la maggiore spesa come segue:
 - È sussidiato un quantitativo massimo annuo di 20 litri per nucleo familiare;
 - Il sussidio rappresenta il 50% del costo di acquisto del carburante.
- 3. Il cittadino domiciliato o residente a Cadenazzo che desidera ottenere il contributo comunale deve documentare presso la Cancelleria Comunale l'acquisto della benzina alchilata tramite la presentazione della fattura o scontrino di pagamento indicante il tipo di carburante utilizzato. Dovrà inoltre indicare per quale fondo o fondi viene impiegato il carburante. Il sussidio è versato immediatamente:
- 4. La somma disponibile annua è di 5'000.- CHF.
- 5. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio il 20 dicembre 2006

Il sindaco

Il segretario

Giuliano Maddalena

Piero Maccagni

Approvato dal Consiglio comunale il 29 gennaio 2007

Il vice presidente

Il segretario

Renzo Marielli

Piero Maccagni

Approvazione dalla Sezione enti locali il 9 maggio 2007 Il capo sezione Elio Genazzi

COMUNE DI CADENAZZO



Regolamento contributo ai costi della certificazione CECE (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici)

Il Municipio di Cadenazzo nell'ambito del programma di sensibilizzazione ecologica e nell'intento di ridurre l'effetto climalterante degli edifici, emana il seguente

REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di versamento del contributo a sostegno dei costi della certificazione CECE (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici).
- 2. Del contributo beneficiano i proprietari il cui immobile è sito a Cadenazzo.
- 3. La somma disponibile annua è così stabilita: da fr. 3'000.00 a fr. 5'000.00.
- 4. Il contributo per singolo progetto/immobile è così stabilito: da fr. 300.00 a fr. 500.00; ritenuto che il proprietario di più immobili potrà beneficiare di un solo contributo annuo.
- 5. Il contributo è versato unicamente se entro 12 mesi dal CECE viene eseguito almeno uno dei lavori di risanamento posti come necessari.
- 6. L'avente diritto che desidera ottenere il contributo comunale deve documentare presso la Cancelleria comunale di aver eseguito, entro l'anno dal CECE, i necessari lavori di risanamento, presentando i relativi giustificativi. Resta riservata la facoltà del Municipio di chiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per decidere in merito al versamento del contributo.
- 7. Il contributo è versato unicamente tramite conto bancario/postale.
- 8. La somma disponibile annua e il contributo per singolo progetto sono fissati annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti stabiliti dagli art. 3 e 4.
- 9. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio il 7 settembre 2010

Il v. sindaco

Il segretario

Arnaldo Caccia

Piero Maccagni

Approvato dal Consiglio comunale il 12 ottobre 2010

Il presidente

Il segretario

Tiziano Boiani

Piero Maccagni

Approvazione dalla Sezione enti locali il 12 gennaio 2011 Il capo sezione Elio Genazzi Cadenazzo 10 dicembre 2018 Ris. mun. 1445 del 03.12.2018



Ordinanza municipale

Contributo ai costi della certificazione CECE (certificato energetico cantonale degli edifici) per l'anno 2019

Il Municipio di Cadenazzo

richiamati:

- il Regolamento comunale per il contributo ai costi della certificazione CECE (certificato energetico cantonale degli edifici);
- l'art. 192 della Legge organica comunale
- l'Ordinanza municipale riguardante la prevenzione delle emissioni luminose;

ordina-

la somma disponibile annua è così stabilita:

fr. 5'000.00

- il contributo per singolo progetto/immobile è così stabilito:

500.00

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni e, tenuto conto delle ferie giudiziarie, dal 12 dicembre 2018 al 28 gennaio 2019.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

SEGRETARIO

Moreno Mocettini



Municipio

Telefono: 091 858 11 77 Fax: 091 858 25 22 Casella postale 161 6593 Cadenazzo CCP 65-809-6

e-mail: municipio@cadenazzo.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE

II Municipio

visti gli artt. 192 Legge organica comunale e 98 Regolamento organico comunale

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni introduttive

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Cadenazzo e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

Art. 2

Beneficiari

- Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica le persone fisiche domiciliate a Cadenazzo e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Cadenazzo per scopi di mobilità aziendale.
- ^{2.} Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico.
- 3. Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 3

Contributo finanziario

1 Il contributo corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 500.--.

- 2. Il contributo annuo è limitato a un numero massimo di 10 biciclette.
- 3. Rimane riservato l'eventuale ulteriore contributo versato dalle Aziende Municipalizzate Bellinzona a seguito dell'iniziativa "Promozione bicilette elettriche", a cui il Comune di Cadenazzo ha deciso di aderire.

Art. 4

Condizioni al sussidio

- Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:
 - a. il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo *ebike Ticino online* (<u>www.ebiketicino.ch</u>) oppure essere acquistato tramite l'iniziativa delle AMB;
 - b. il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
 - c. il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato);
 - d. il richiedente deve essere disponibile per eventuali raccolte dati e studi in ambito e-bike.
- 2 Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 5

Cambio di detentore

- 1. Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto.
- 2. In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:
 - a. vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
 - b. vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
 - c. vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

CAPITOLO II

Disposizioni amministrative

Art. 6

Procedura

- 1. La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito internet del Comune con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- 2. A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal

formulario.

3. Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto.

Art. 7

Competenza

- 1. Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.
- Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione.
- 3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 8

Veicoli d'occasione

I veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza non danno diritto al contributo finanziario di cui all'art. 3, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

Art. 9

Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di quindi giorni e meglio dal 2 maggio al 16 maggio 2011.

Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso, al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione.

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Risoluzione municipale n. 478 del 26 aprile 2011

PER IL MUNICIPIO

nal Flavio Petraglio

Piero Maceagn

IL SEGRETARIO

Cadenazzo, 28 aprile 2011



Ordinanza municipale concernente le carte giornaliere Flexicard

Il Municipio di Cadenazzo

richiamati:

la Legge organica comunale (LOC);

- il Regolamento organico comunale di Cadenazzo;

ordina

Art. 1 - Condizioni generali per l'uso delle carte giornaliere Flexicard

Il Comune di Cadenazzo mette a disposizione della popolazione i biglietti giornalieri per Comuni (Flexicard) delle Ferrovie Federali Svizzere. Il Municipio intende così promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Art. 2 - Raggio di validità

La Flexicard è un titolo di trasporto al portatore che può essere utilizzato da una persona e dà diritto durante il giorno di validità a un numero illimitato di viaggi sui percorsi del raggio di validità generale, secondo le disposizioni tariffali delle Ferrovie Federali Svizzere, comprendente anche le reti locali di molte città svizzere. Per utilizzare la Flexicard non è necessario possedere alcun tipo di abbonamento.

Art. 3 - Distribuzione

Le Flexicard del Comune possono essere acquistate presso la Cancelleria comunale negli orari di apertura degli sportelli comunali.

È pure possibile prenotare le Flexicard per telefono o per mezzo della pagina web del Comune www.cadenazzo.ch. Le Flexicard prenotate sono da ritirare entro una settimana dalla prenotazione.

La vendita è riservata unicamente ai domiciliati nel Comune di Cadenazzo.

Art. 4 - Tariffa

Per l'acquisto di una Flexicard è applicata una tariffa di fr. 35.00.

Art. 5 – Pagamento

Il pagamento va effettuato direttamente allo sportello della Cancelleria comunale al momento del ritiro della Flexicard.

Chi ha prenotato una Flexicard resta debitore dell'importo dovuto anche se non la ritira.

Non sono concessi né rimborsi né scambi in caso di mancato utilizzo di una Flexicard. È permesso l'annullamento della riservazione unicamente entro il termine di 7 giorni prima della data di utilizzo.

Art. 6 - Dati personali

L'utente garantisce la veridicità dei dati personali forniti.

Il Comune di Cadenazzo garantisce il carattere riservato dei dai personali raccolti, utilizzati unicamente allo scopo di gestire le prenotazioni dei biglietti.

Art. 7 - Uso delle Flexicard

L'utente è responsabile di un uso appropriato delle Flexicard nei confronti delle FFS.

È vietato l'acquisto di Flexicard allo scopo di rivenderle.

Art. 8 - Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di trenta giorni e meglio dal 1° febbraio 2016 al 1° marzo 2016.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, in due copie, nel termine di pubblicazione.

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, e abroga ogni precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

IA v. SEGRETARIO

Moreno Mocettini